



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 532 DEL REGISTRO

Oggetto: Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto.

Visto il Reg. CE n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Reg. CE n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

Visto il D.Lgs n. 193/2007, attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

Visti gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

Visto l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7

Visti gli esiti del monitoraggio espletato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto per la ricerca di PCB e diossina sui molluschi bivalvi allevati in provincia di Taranto;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.188 del 25 marzo 2016, con la quale si adottavano misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto;

Riconosciuta la necessità di prorogare le misure di controllo a garanzia della sicurezza alimentare

ORDINA



REGIONE PUGLIA

Art. 1

La proroga, per ulteriori 36 mesi, dell'O.P.G.R. n. 188 del 25/03/2016 recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto".

Art. 2

Il termine per la movimentazione del novellame, previsto dall'art. 2 dell'O.P.G.R. n. 188 del 25/03/2016, è anticipato al 28 febbraio di ogni anno.

Art. 3

Il termine previsto dall'art. 3 comma 1 dell'O.P.G.R. n. 188 del 25/03/2016, è modificato con la data del 28 febbraio di ogni anno.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 36 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bari, 13 SET. 2018

EMILIANO
Emiliano Emiliano